



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro della salute (SPERANZA)

e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)

di concerto con il Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2022

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Analisi tecnico-normativa	»	13
Disegno di legge	»	18
Testo del decreto-legge	»	19

ONOREVOLI SENATORI. – L'intervento d'urgenza si rende necessario al fine dell'eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e non ultimo al fine di salvaguardare le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Infatti a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia continentale è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria con un numero di casi confermati in numero di trentaquattro alla data del 10 febbraio 2022 (vedasi mappa fonte sistema informativo del Ministero della salute SIMAN – vetinfo.it, allegato 1).

La peste suina africana (PSA) è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici per i quali è spesso letale.

Essendo una malattia con un vasto potenziale di diffusione, grazie anche alla notevole capacità di resistenza nell'ambiente esterno, la sua presenza sul territorio e soprattutto l'eventuale interessamento degli allevamenti di suini comporta pesanti ripercussioni sul patrimonio zootecnico, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo collegato, danneggiando il commercio all'interno dell'Unione europea ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti.

La malattia si diffonde direttamente per contatto tra animali infetti mentre la trasmissione indiretta si verifica attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono

veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di scarti di cucina contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o mediante lo smaltimento non corretto di rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine. Il fattore umano quale veicolo per la trasmissione indiretta della malattia rappresenta un ulteriore ed elevato rischio.

Nei Paesi indenni la prevenzione dell'infezione si effettua tramite il rispetto delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini, il controllo dei prodotti importati ed il corretto smaltimento dei rifiuti alimentari, soprattutto di ristoranti, navi e aerei. È fondamentale l'*early detection* dell'infezione attraverso la sorveglianza passiva sulle carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambiente, nonché il controllo dei suini morti negli allevamenti domestici.

Nei Paesi colpiti dall'infezione il controllo si effettua attraverso la delimitazione delle zone interessate dalla presenza del virus – anche attraverso la predisposizione di reti e barriere – in cui ricercare e rimuovere le carcasse dei cinghiali dall'ambiente, nonché, nel caso in cui la malattia abbia interessato il settore domestico, prevedendo l'abbattimento e la distruzione dei suini positivi e di tutti gli altri suini presenti all'interno dell'allevamento infetto. Ai fini della limitazione della diffusione della malattia è fondamentale anche il controllo delle movimentazioni di suini vivi e dei prodotti derivati, le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e dei mezzi di trasporto degli allevamenti infetti e l'effettuazione delle indagini epidemiologiche volte ad individuare l'origine dell'infezione.

In Italia, fino ad ora, la malattia era presente, dal 1978, solo in Sardegna.

Per questa particolare condizione, dal 2020 è in vigore il Piano di sorveglianza nazionale e di eradicazione nella regione Sardegna. Il Piano è approvato annualmente dalla Commissione europea.

Il 7 gennaio 2022, è stata confermata, da parte del Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), la presenza del virus della peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta in Piemonte, nel comune di Ovada, in provincia di Alessandria. È utile precisare che il profilo genetico del virus isolato mostra somiglianza genetica con quello circolante in Europa (genotipo 2), mentre è completamente diverso dal virus circolante in Sardegna (genotipo 1).

Infatti, dal 2014 un'importante epidemia di PSA sta interessando alcuni Paesi dell'Est Europa. La malattia è attualmente diffusa in Polonia, Germania, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria dove ad oggi sono stati registrati migliaia di focolai negli allevamenti di suini domestici e nei cinghiali selvatici.

A settembre 2018 il Belgio ha segnalato i primi casi di malattia nei cinghiali selvatici, facendo registrare un preoccupante balzo in avanti della PSA verso l'Europa occidentale; grazie a un piano di controllo rigoroso e costoso, quel Paese ha eradicato la malattia a fine 2020.

A settembre 2020 il virus è arrivato in Germania, ed è stato rilevato in alcune carcasse di cinghiale nelle zone immediatamente a ridosso del confine con la Polonia. Ad oggi, la malattia è diffusa nei cinghiali ed ha anche colpito allevamenti di suini nelle regioni della Sassonia, di Brandeburgo e Pomerania, al confine con la Polonia. Anche in questo Paese si sta assistendo ad un miglioramento della situazione epidemiolo-

gica, grazie all'applicazione di un rigoroso e costoso piano di eradicazione.

In Italia il virus, attualmente circolante tra i cinghiali nella zona infetta, è presente nei territori della Liguria e del Piemonte ed è un sottotipo diverso da quello circolante in Sardegna.

Le disposizioni introdotte sono finalizzate a contenere la diffusione della malattia a tutela della salute animale, del patrimonio zootecnico nazionale e del sistema produttivo che utilizza questa importante risorsa.

Nella attuale fase in cui la malattia sembra essere presente solo nella zona infetta sopra indicata (Liguria e Piemonte) è essenziale porre in essere tutte le azioni finalizzate a prevenire l'introduzione della malattia nei suini allevati e agire tempestivamente al fine di arginare la malattia evitando di farla sconfinare nelle regioni limitrofe, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana.

In queste regioni sono infatti detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia.

A questo proposito si fa presente che da una stima approssimativa fatta sulla base dei dati in possesso del Ministero della salute e delle valutazioni dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) relative al valore commerciale dei suini risulterebbe che, nel caso in cui la malattia dilagasse nelle suddette regioni, considerandone la diffusività e morbilità, solo per l'indennità di abbattimento (necessario) degli animali sarebbe necessario stanziare risorse pari a circa 1.441.490.120. (si rinvia alla tabella nell'allegato 2)

Le circostanze di fatto sinteticamente richiamate integrano pertanto i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Di seguito si indicano i link al sito web del Ministero della salute dove è possibile consultare i documenti che riguardano il piano nazionale e il piano di gestione:

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=4>

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=3>

Il provvedimento all'esame è costituito da sei articoli qui di seguito sinteticamente illustrati.

L'articolo 1 attribuisce alle regioni, al fine di contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, il compito di predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) e nei suini da allevamento della PSA, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina (comma 4), elaborato, in conformità al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA e, limitatamente agli aspetti della gestione della PSA, in conformità ai documenti adottati in materia di gestione del cinghiale e peste suina dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Al ri-

guardo si fa presente che sin mese di aprile 2021 è stato inviato alle regioni il documento tecnico « Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione » redatto d'intesa tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica.

Il comma 2 precisa che il citato Piano regionale è adottato in conformità alle disposizioni del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 (prot. n. 1625040721058-17025) dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12⁽¹⁾ del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014⁽²⁾, del « Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici » del 21 aprile 2021. A tal riguardo occorre rilevare che il citato regolamento, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, è stato abrogato; tuttavia, il successivo articolo 24, al paragrafo 1, fa salvi i piani già adottati, stabilendo che: « 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento

⁽¹⁾ « 1. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali il cui inizio è previsto l'anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.

I programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione riguardo a un finanziamento nell'esercizio successivo.

2. I programmi nazionali comprendono almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia animale o della zoonosi prima della data di avvio del programma;

b) una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma;

c) la durata del programma;

d) le misure da attuare;

e) il bilancio di previsione;

f) gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi da esso attesi; e

g) indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.

Per quanto riguarda i programmi nazionali pluriennali le informazioni di cui alle lettere b), d) e f) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma, in caso di modifiche significative rispetto all'anno precedente. Le informazioni di cui alla lettera e) di tale comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma.

3. Se la comparsa o la diffusione di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all'articolo 10 rischia di minacciare la situazione sanitaria dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate ad essere applicate nel territorio di paesi terzi limitrofi, in collaborazione con le autorità di tali paesi ».

⁽²⁾ Il piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina è pubblicato sul sito del Ministero della salute-DGSFAF-sezione dedicata alla peste suina.

o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. » Una volta attuati i piani già avviati troverà applicazione il regolamento (UE) n. 690 del 2021 che dispone all'articolo 16, paragrafo 4: « I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), mediante azioni che figurano nell'articolo 8, paragrafo 8, e nell'allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione entro il 30 aprile dell'anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 6. ». L'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 690 del 2021 individua tra gli obiettivi del programma quello di contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali, delle piante, degli alimenti e dei mangimi, tra l'altro attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante, anche mediante misure di emergenza adottate in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o delle piante sostenendo il miglioramento del benessere degli animali.

In merito alla durata si evidenzia che il Piano nazionale ha inizio nel mese di gennaio e si conclude nel mese di dicembre di ogni anno. Alla luce del periodo di transizione tra il regolamento (UE) n. 652 del 2014 ed il regolamento (UE) n. 690 del 2021 la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di presentare contestualmente il piano del 2021 ed il piano del 2022. L'Italia ha quindi presentato nel 2021 il piano di sorveglianza e prevenzione per la PSA del 2021 e 2022 con una sezione de-

dicata alla eradicazione in Sardegna. La Commissione europea ha comunicato il nulla osta all'approvazione dei piani durante lo *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed* (SCOPAFF) dello scorso mese di dicembre 2021. In ragione dell'insorgenza della PSA, verificatasi nel mese di gennaio 2022 nelle regioni Piemonte e Liguria, l'Italia dovrà integrare il Piano 2022 con una sezione dedicata all'eradicazione nelle suddette regioni in cui si è manifestata l'infezione.

Il comma 3 dell'articolo 1, come già sopra evidenziato, stabilisce che, ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformità ai documenti adottati in materia di gestione del cinghiale e peste suina dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. A tal riguardo, è già stato inviato alle regioni e province autonome il documento recante « Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione » con la nota prot. nr. 0009987-21/04/2021-DGSAF-MDS-P.

Il comma 4, che, come innanzi evidenziato, prevede le modalità di adozione dei Piani regionali, dispone che gli stessi, in ragione dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari ed il relativo impatto economico, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea.

Il comma 5 prevede che le regioni e province autonome attuano i Piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi e che i prelievi all'interno delle aree protette sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, mentre la vigilanza sullo svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando

delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

Il comma 6 prevede che gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio, mentre tutti i dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive confluiscono nel sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

Posto quanto sopra, proprio al fine di prevenire l'introduzione della PSA negli allevamenti è previsto al comma 7, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, anche in deroga ai regolamenti edilizi, i requisiti tecnici per l'implementazione di misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di agenti patogeni, diretti a migliorare le condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli sia dal punto di vista strutturale (recinzioni per evitare contatti con animali selvatici, strutture per gestire gli animali morti, zone filtro per consentire la disinfezione degli operatori prima dell'ingresso, piazzole per disinfettare i mezzi di trasporto, etc.) che gestionale (evitare di far accedere estranei negli allevamenti, disinfettarsi prima di accedere, derattizzazione, etc.).

L'articolo 2 prevede che, al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario, il cui incarico è svolto a titolo gratuito, con il compito di presiedere al coordinamento e al monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA (comma 1).

Il Commissario straordinario, in particolare (comma 2), svolge le seguenti funzioni:

a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;

b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Si prevede che il Commissario straordinario per l'esercizio dei compiti assegnati dall'articolo 2, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei competenti uffici in materia di prevenzione, eradicazione e controllo delle malattie animali (zoonosi) delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede il potenziamento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, cui spetta assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario, con un contingente massimo fuori organico pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche ammi-

nistrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti (comma 5).

Nell'ambito delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute animale e far fronte a situazioni eccezionali (comma 6).

Nel caso in cui le regioni non adottano nei termini previsti i Piani regionali è previsto l'intervento sostitutivo sul modello di quello previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Si stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano alla regione Sardegna (comma 10), considerato che la

stessa ha già da tempo intrapreso un percorso straordinario di eradicazione (Unità di progetto per l'eradicazione della Peste suina africana), che a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus.


L'articolo 3 reca una disposizione sanzionatoria nei confronti di chiunque, nell'ambito di attuazione dei Piani regionali, non segnali il rinvenimento di esemplari di cinghiale feriti o deceduti.

L'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 fissa la data l'entrata in vigore del decreto-legge.

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

Regioni	Suini						
	TOTALE	SCROFE	SCROFETTE	VERRI	NORMALI		
LOMBARDIA	4.423.944	231.874	53.715	2.151	4.136.204		
PIEMONTE	1.284.850	56.583	11.600	519	1.216.148		
EMILIA -ROMAGNA	1.047.038	53.567	11.913	551	981.007		
VENETO	701.013	46.529	10.711	369	643.404		
TOSCANA	122.955	7.773	2.407	522	112.253		
PREZZO MEDIO*		500	400	500	170		
VALORE		115.937.000	21.486.000	1.075.500	703.154.680		
		28.291.500	4.640.000	259.500	206.745.160		
		26.783.500	4.765.200	275.500	166.771.190		
		23.264.500	4.284.400	184.500	109.378.680		
		3.886.500	962.800	261.000	19.083.010		
		198.163.000	36.138.400	2.056.000	1.205.132.720		1.441.490.120
ITALIA	8.751.736	525.770	113.014	20.241	8.092.711		
		262.885.000	45.205.600	10.120.500	1.375.760.870		1.693.971.970

*si tratta di una stima approssimativa fatta sulla base dei Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 (Decreto 20/7/1989 n. 298)(modifica Decreto 19/8/1996 n. 587) Fonte ISMEA

Il provvedimento d'urgenza, costituito da **6** articoli, è caratterizzato dalla neutralità finanziaria.

In particolare, **Particolo 1** dispone in materia di adozione di misure urgenti per la gestione il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i suini selvatici.

In proposito, occorre evidenziare che il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le ASL ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 27 del 2021 sono designate quali autorità competenti all'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali lungo la filiera agro-alimentare nei settori ivi specificati tra i quali rientra quello della sanità animale. Pertanto alle predette autorità compete lo svolgimento in via ordinaria dei controlli ufficiali e delle attività di sorveglianza e vigilanza finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili.

Il provvedimento, quindi, non individua compiti o responsabilità ulteriori rispetto a quelli attualmente demandati al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle ASL dalla normativa vigente e pertanto non prevede oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, il sistema informativo veterinario del Ministero della salute (Vetinfo.it) prevede già le funzionalità specifiche per consentire l'inserimento a sistema dei dati e delle informazioni raccolte dalle autorità competenti nell'ambito dell'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei settori della salute animale e controllo e prevenzione delle malattie animali.

Pertanto, il provvedimento non introduce attività o adempimenti ulteriori, sicché non vi è necessità di risorse integrative rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Si precisa che per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie le risorse finanziarie previste nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e nel Bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024 (Missione 20- Tutela della salute- CDR4- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) ammontano:

- per il 2022 a euro 49.652.651;
- per il 2023 a euro 42.012.683;
- per il 2024 a euro 41.342.197.

A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle aziende sanitarie locali e alle regioni e province autonome di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021.

Per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici, i fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati presso il Fondo Sanitario Nazionale e sono determinati annualmente nella legge di bilancio e ripartiti tra le regioni in base a deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. I fondi destinati alla copertura delle spese riguardanti le attività per la gestione delle emergenze, sia in fase ordinaria sia in situazione di emergenza, consistono in una quota distinta spettante alle regioni.

Con particolare riferimento all'ISPRA si precisa che tali attività rientrano tra i compiti ordinariamente svolti dall'Istituto e pertanto verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario (per la durata di 12 mesi rinnovabili) con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. Tale compito, per quanto espressamente previsto dal comma 8 del medesimo articolo, è svolto a titolo gratuito. In relazione al comma 4 si evidenzia che il Commissario, per l'espletamento dei compiti assegnati, si avvale dell'Unità centrale di crisi (UCC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 integrata da un rappresentante



dell'ISPRA e da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi¹.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, richiama espressamente le previsioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, *“la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente”*.

Non comporta nuovi o maggiori oneri neanche la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede un contingente di personale dedicato a tale attività che, posto in posizione di comando distacco o fuori ruolo, resta a carico della amministrazione di appartenenza.

Anche per quanto riguarda gli aspetti logistici la disposizione non comporta oneri poiché il Commissario si avvale del supporto della competente Direzione generale del Ministero della salute.

Con riferimento al comma 5, che prevede che il Commissario può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rappresenta che l'invarianza è suffragata dal fatto che il Commissario può avvalersi di tali enti solo nell'ambito delle attività istituzionali a loro demandate.

L'articolo 3 dispone che chiunque, durante lo svolgimento dell'attività venatoria o boschiva, o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali ometta di segnalare il rinvenimento di un esemplare ferito o deceduto di cinghiale, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di euro 500. Pertanto, si prevede un incremento delle entrate.


L'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 fissa la data l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

16/02/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



¹ *“Art. 16 Disposizioni finanziarie*

1. Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.

2. Ai fini del contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina dei componenti è necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide con la località sede dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza”.



PARTE I. ASPETTI TECNICO- NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento d'urgenza si rende necessario al fine della eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e non ultimo al fine di salvaguardare le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Infatti a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia continentale è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria con un numero di casi confermati in numero di 34 alla data del 10 febbraio 2022 (vedasi mappa fonte sistema informativo del Ministero della salute SIMAN – vetinfo.it).

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici per i quali è spesso letale.

Essendo una malattia con un vasto potenziale di diffusione, grazie anche alla notevole capacità di resistenza nell'ambiente esterno, la sua presenza sul territorio e soprattutto l'eventuale interessamento degli allevamenti di suini comporta pesanti ripercussioni sul patrimonio zootecnico, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo collegato, danneggiando il commercio intra UE ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti.

La malattia si diffonde direttamente per contatto tra animali infetti mentre la trasmissione indiretta si verifica attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di scarti di cucina contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o mediante lo smaltimento non corretto di rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine. Il fattore umano quale veicolo per la trasmissione indiretta della malattia rappresenta un ulteriore ed elevato rischio. Nei Paesi indenni la prevenzione dell'infezione si effettua tramite il rispetto delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini, il controllo dei prodotti importati ed il corretto smaltimento dei rifiuti alimentari, soprattutto di ristoranti, navi e aerei. È fondamentale l'*early detection* dell'infezione attraverso la sorveglianza passiva sulle carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambiente, nonché il controllo dei suini morti negli allevamenti domestici.

Nei paesi infetti il controllo si effettua attraverso la delimitazione delle zone interessate dalla presenza del virus - anche attraverso la predisposizione di reti e barriere - in cui ricercare e rimuovere le carcasse dei cinghiali dall'ambiente, nonché, nel caso in cui la malattia abbia interessato il settore domestico, prevedendo l'abbattimento e la distruzione dei suini positivi e di tutti gli altri suini presenti all'interno dell'allevamento infetto. Ai fini della limitazione della diffusione della malattia è fondamentale anche il controllo delle movimentazioni di suini vivi e dei prodotti derivati, le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e dei mezzi di trasporto degli allevamenti infetti e l'effettuazione delle indagini epidemiologiche volte ad individuare l'origine dell'infezione.

In Italia, fino ad ora, la malattia era presente, dal 1978, solo in Sardegna.

Il 7 gennaio 2022 è stata confermata, da parte del Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), la presenza del virus della Peste Suina Africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta in Piemonte, nel Comune di Ovada, in provincia di Alessandria. È utile precisare che il profilo genetico del virus isolato mostra somiglianza genetica con quello circolante in Europa (genotipo 2), mentre è completamente diverso dal virus circolante in Sardegna (genotipo 1).

Infatti, dal 2014 un'importante epidemia di PSA sta interessando alcuni Paesi dell'Est Europa. La malattia è attualmente diffusa in Polonia, Germania, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania,

Ungheria, Bulgaria dove ad oggi sono stati registrati migliaia di focolai negli allevamenti di suini domestici e nei cinghiali selvatici.

A settembre 2018 il Belgio ha segnalato i primi casi di malattia nei cinghiali selvatici, facendo registrare un preoccupante balzo in avanti della PSA verso l'Europa occidentale; grazie a un piano di controllo rigoroso e costoso, quel Paese ha eradicato la malattia a fine 2020.

A settembre 2020 il virus è arrivato in Germania, ed è stato rilevato in alcune carcasse di cinghiale nelle zone immediatamente a ridosso del confine con la Polonia.

In Italia il virus, attualmente circolante tra i cinghiali nella zona infetta, è presente nei territori della Liguria e del Piemonte ed è un sottotipo diverso da quello circolante in Sardegna.

Le disposizioni introdotte sono pertanto finalizzate a contenere la diffusione della malattia a tutela della salute animale, del patrimonio zootecnico nazionale e del sistema produttivo che utilizza questa importante risorsa.

Nella attuale fase in cui la malattia sembra essere presente solo nella zona infetta sopra indicata (Liguria e Piemonte) è essenziale porre in essere tutte le azioni finalizzate a prevenire l'introduzione della malattia nei suini allevati e agire tempestivamente al fine di arginare la malattia evitando di farla sconfinare nelle regioni limitrofe, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana.

In queste regioni sono infatti detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia.

A questo proposito si fa presente che da una stima approssimativa fatta sulla base dei dati in possesso del Ministero della salute e delle valutazioni ISMEA relative al valore commerciale dei suini risulterebbe che nel caso in cui la malattia dilagasse nelle suddette regioni, considerandone la diffusività e morbilità, solo per l'indennità di abbattimento (necessario) degli animali sarebbe necessario stanziare risorse pari a circa 1.441.490.120 di euro.

Le circostanze di fatto sinteticamente richiamate integrano pertanto i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Per questa particolare condizione, dal 2020 è in vigore il Piano di Sorveglianza nazionale e di eradicazione. Il Piano è approvato annualmente dalla Commissione Europea.

I Piani regionali devono essere adottati in conformità alle disposizioni del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione Europea in data 30 giugno 2021 (prot. n. 1625040721058-17025) dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014 e del manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021. A tal riguardo occorre rilevare che il citato regolamento, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/690 è stato abrogato; tuttavia, il successivo articolo 24, al paragrafo 1, fa salvi i piani già adottati, stabilendo che: "1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura." Una volta attuati i piani già avviati troverà applicazione il regolamento (UE) 2021/690 che dispone all'articolo 16, paragrafo 4: "I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), mediante azioni che figurano nell'articolo 8, paragrafo 8, e nell'allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione entro il 30 aprile dell'anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 6." L'articolo 3, paragrafo 2, lett. e), del regolamento (UE) 2021/690 individua tra gli obiettivi del programma quello di contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali, delle piante, degli alimenti e dei mangimi, tra l'altro attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante, anche mediante misure di emergenza adottate in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o delle piante sostenendo il miglioramento del benessere degli animali.

In merito alla durata si evidenzia che il Piano nazionale ha inizio nel mese di gennaio e si conclude nel mese di dicembre di ogni anno. Alla luce del periodo di transizione tra il regolamento (UE) 2014/652 ed il regolamento (UE) 2021/690, a seguito di espressa richiesta della Commissione europea agli Stati membri, l'Italia ha presentato contestualmente il piano del 2021 ed il piano del 2022 con una sezione dedicata alla eradicazione in Sardegna. La Commissione europea ha comunicato il nulla osta

all'approvazione dei piani durante lo SCOPAFF (*Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed*) dello scorso mese di dicembre 2021.

Il quadro normativo nazionale in materia di malattie animali è piuttosto articolato e complesso. Le principali disposizioni in materia sono da individuarsi nei seguenti provvedimenti:

- decreto n. 27 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625, che individua le autorità competenti ad eseguire i controlli in materia di salute animale;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
- decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilità degli animali di specie bovina e suina;
- 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare, l'articolo 17, relativo alla regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica.

Infine, di recente, è stata adottata l'ordinanza del Ministro della salute 13 gennaio 2022 recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento non incide su disposizioni di legge o di regolamenti. Affronta una situazione di necessità e urgenza attraverso la nomina di un Commissario e la adozione da parte delle regioni di piani gestionali *ad hoc*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è coerente con le disposizioni degli articoli 77 e 87 della Costituzione, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la diffusione della peste suina africana (PSA) su tutto il territorio nazionale attraverso l'adozione di specifici piani regionali di gestione e controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*), contenenti la quantificazione della consistenza della specie all'interno del territorio di ciascuna regione, i metodi ecologici, le aree di intervento diretto, le modalità ed i tempi del prelievo, considerati i gravi rischi sanitari ed il relativo impatto economico che la diffusione dell'epidemia potrebbe arrecare all'intero settore suinicolo italiano.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il decreto legge non presenta aspetti di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

È previsto, inoltre, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano provvedimenti dallo stesso contenuto attualmente in corso all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi è perfettamente coerente con le previsioni del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 del Parlamento Europeo relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e del Regolamento (CE) 7 aprile 2021, n. 2021/605/UE di esecuzione della Commissione che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie oggetto dello schema di decreto, né risultano giudizi pendenti sul tema.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento normativo, in ottemperanza a quanto sancito dal regolamento UE 2016/429 del Parlamento Europeo relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e del Regolamento (CE) 7 aprile 2021, n. 2021/605/UE di esecuzione della Commissione che stabilisce misure speciali di controllo della peste

suina africana, tutti gli Stati membri dovranno predisporre adeguati strumenti per fronteggiare la malattia in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo del decreto sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il decreto in esame non prevede ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il decreto non comporta effetti abrogativi né espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o d'interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

È prevista l'adozione di Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*). Il termine di trenta giorni (dalla data di entrata in vigore del decreto legge) attribuito alle regioni per la adozione dei Piani di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina è considerato congruo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente, nonché i dati forniti dalle Regioni e dalle Associazioni di categoria più rappresentative. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022.

**Misure urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana (psa)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA)

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.

2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:

a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

b) del « Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici » del 21 aprile 2021.

3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla « Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione » redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.

4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti

abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nonché dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

6. Gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla *Trichinella spp*, confluiscono nel Sistema Informativo Veterinario (VE-TINFO) del Ministero della salute.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Articolo 2.

(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)

1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;

b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

4. Il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana in Italia, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità per-

seguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito.

9. Sull'attività del Commissario straordinario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Sardegna.

Articolo 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali di cui all'articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Articolo 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA